



N° PAP-01684-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/04/2026 al 15/05/2026L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35/2026 del 21/04/2026

OGGETTO: Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34

Il giorno 21/04/2026 alle ore 10:10, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
DIEGO NICOLA D'ALTERIO	P		FRANCESCO IOVINELLA	P	
LUIGI GUARINO	P		ANASTASIA KATSIVELOS	P	
MICHELA FATO	P		FILOMENA LANZARO	P	
ADRIANO CASTALDO	P		MARIO MAISTO	P	
PASQUALE ASCIONE	P		FRANCESCO MALLARDO	P	
IMMACOLATA BIANCO	P		CATERINA MIGLIACCIO	P	
FRANCESCO CACCIAPUOTI	P		ROBERTA NAPOLITANO	P	
FRANCESCO CARLEO	P		DOMENICO PANICO		A
LUCIA CICCARELLI	P		GIANLUCA PIANESE	P	
SALVATORE D'AGOSTINO	P		GIOVANNI PIANESE	P	
FRANCESCO DI DOMENICO	P		GIOVANNI PIROZZI		A
VINCENZO ESPOSITO	P		ROSARIO RAGOSTA	P	
ILARIA FASANO	P		ISABELLA RICCARDO	P	
ANDREA GALLUCCIO	P		LUIGI RUGGIERO	P	
GIULIANO GALLUCCIO	P		DAVIDE SALVATORE	P	
FRANCESCO GAMBARDELLA	P		PAOLA VISCONTI	P	
ANTONIO GRANATA	P				

Presenti: 31 Assenti: 2

Assiste: FRANCESCO BATTAGLIA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione

Alle ore 10:10, effettuato l'appello, risultano presenti il sindaco, il presidente e n. 29 consiglieri comunali (Ascione, Bianco, Cacciapuoti, Carleo, Castaldo, Ciccarelli, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Fato, Galluccio A., Galluccio G., Gambardella, Granata, Iovinella, Katsivelos, Lanzaro, Maisto, Mallardo, Migliaccio, Napolitano, Pianese Gianluca, Pianese Giovanni, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti) ed assenti n. 2 consiglieri comunali (Panico e Pirozzi).

Il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta del Consiglio comunale. Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Gianluca Pianese dice di voler proporre al consiglio comunale una mozione attinente all'EdA rifiuti di cui dà lettura.

Il presidente dà lettura dell'art. 37 del regolamento sul funzionamento del consiglio che disciplina la presentazione delle mozioni.

Alle ore 10:20 è presente il consigliere Pirozzi (presenti n. 32).

Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il consigliere Gianluca Pianese.

Il presidente dice che la mozione avrebbe dovuto essere presentata preventivamente per essere posta all'ordine del giorno.

Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il consigliere Mallardo.

Il presidente ribadisce che la mozione deve essere presentata preventivamente ed essere inserita all'ordine del giorno.

Chiesta ed ottenuta la parola, intervengono il consigliere Gianluca Pianese, il sindaco, di nuovo il consigliere Gianluca Pianese, il consigliere Giovanni Pianese che propone di rimettere la questione sottesa alla mozione alla prima commissione consiliare, la consiglieria Riccardo, il consigliere Iovinella e il sindaco.

Il presidente chiede di presentare la mozione in presidenza al fine di assegnarla alla prima commissione consiliare.

Il consigliere Gianluca Pianese consegna al presidente il documento riportante la mozione ad oggetto "Indirizzi per attività di verifica e tutela degli equilibri amministrativo-contabili dell'Ente in relazione ai rapporti con l'Ente d'Ambito" sottoscritta da n. 10 consiglieri e la sentenza del TAR Salerno n. 134/2021 che vengono allegati al verbale.

A questo punto, il presidente pone in trattazione il primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione verbali seduta di consiglio comunale del 30.3.2026 dal n. 31 al n. 34".

Su richiesta del consigliere Giuliano Galluccio, il presidente dà per letta la proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente nomina scrutatori per la seduta i consiglieri Ruggiero, Galluccio Giuliano e Ascione.

Il presidente pone in votazione la proposta.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 30 (D'Alterio, Guarino, Ascione, Bianco, Cacciapuoti, Carleo, Castaldo, Ciccarelli, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Iovinella, Katsivelos, Lanzaro, Maisto, Mallardo, Migliaccio, Napolitano, Pianese Gianluca, Pianese Giovanni, Pirozzi, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio Giuliano, Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti 9 (Ascione, Carleo, Ciccarelli, Iovinella, Lanzaro, Mallardo, Pianese Gianluca, Pianese Giovanni e Pirozzi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 21 voti favorevoli, nessun contrario e n. 9 astenuti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione.

Si allega trascrizione integrale a cura della ditta incaricata.

Documento di Consultazione

OGGETTO: Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso:

- che in data 30/03/2026 si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n. 41372 del 20/03/2026, per la trattazione di n. 4 punti all'ordine del giorno;
- che i verbali delle sedute di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34 sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e depositati nella Segreteria comunale;
- che occorre pertanto provvedere all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari del 30/03/2026.

Richiamato l'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 61 del 07/05/2015.

PROPONE

- di procedere all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34;
- di darsi atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e che pertanto prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

SPETT.LE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

M O Z I O N E

Oggetto: Indirizzi per attività di verifica e tutela degli equilibri amministrativo-contabili dell'Ente in relazione ai rapporti con l'Ente d'Ambito,


Premesso che

- il Comune di Giugliano in Campania partecipa a organismi di secondo livello le cui attività possono produrre riflessi amministrativi, finanziari e contabili sull'Ente e tra gli enti di secondo livello rientra anche l'EDA;
- la corretta verifica della conformità degli atti adottati da tali organismi costituisce principio di buon andamento, prudenza amministrativa e tutela dell'interesse pubblico;
- recenti orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato profili interpretativi meritevoli di approfondimento in materia di compensi negli Enti d'Ambito e tra questi appare meritevole di attenzione la sentenza del TAR CAMPANIA sezione di SALERNO n. 134/2021 che ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio d'Ambito di Avellino n.20 del 17.12.2019 con cui veniva modificato dal consiglio d'ambito lo statuto prevedendo un compenso per il Presidente del Cda e per i consiglieri;
- La sentenza del TAR Campania sezione di SALERNO n. 134/2021 chiarisce che i membri del Consiglio d'Ambito devono essere scelti tra i soggetti che già ricoprono ruoli istituzionali e pertanto ve ne fanno parte i sindaci di tutti i comuni aderenti all'ambito;
- Per la nomina dei componenti d'ambito aggiuntivi, per i comuni oltre i 60.000 abitanti, si precisa che gli stessi devono essere nominati dal Consiglio Comunale garantendo anche la partecipazione della minoranza;

Considerato che

- la sentenza del TAR Campania sezione di SALERNO n. 134/2021 chiarisce che il Presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli comunali associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune" con una

Publicato il 15/01/2021



N. 00134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2020, proposto dal Comune di Cassano Irpino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ambito Territoriale Ottimale di Avellino – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva

- della Delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 avente a oggetto "legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia rifiuti – Approvazione integrazioni e modifiche allo Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino";
- dell'art. 7, comma 12, dello Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino

- Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come modificato dalla prefata Delibera n. 20/2019;
- ove occorra e per quanto di interesse, del parere favorevole di regolarità tecnica reso in data 17 dicembre 2019 sulla proposta della delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019;
- ove occorra e per quanto di interesse, del parere favorevole di regolarità contabile reso in data 17 dicembre 2019 sulla proposta della delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché incogniti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori collegati da remoto tramite "Microsoft Teams" come specificato nel verbale, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13 febbraio 2020 e depositato il 26 febbraio 2020, il Comune di Cassano Irpino impugna e chiede l'annullamento della delibera del Consiglio d'ambito n. 20 del 17 dicembre 2019, recante modifiche all'art. 7, comma 12, dello Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, del citato articolo dello Statuto nonché degli altri atti indicati in epigrafe.

La delibera impugnata trae il suo fondamento dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1), della legge regionale n. 16/2019, che ha modificato l'art. 30, comma 1, della

legge regionale n. 14/2016; a seguito delle modifiche introdotte, il predetto art. 30 prevede che "lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale". Il Consiglio d'Ambito, con l'impugnata delibera, ha di conseguenza modificato l'art. 7, comma 12, del proprio Statuto prevedendo che "al Presidente del Consiglio d'Ambito è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente all'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti. Il compenso non è cumulabile con l'indennità che il Presidente dell'EdA percepisce nella qualità di titolare della carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'EdA. Nell'ipotesi di cumulo è consentita l'opzione, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000. Ai Consiglieri di Ambito, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti. I compensi sono quantificati, in base alle esigenze dell'Ente, con deliberazione del Consiglio d'Ambito, in conformità alle disposizioni vigenti in materia".

Il Comune ricorrente, ricompreso nell'area di competenza dell'Ente d'Ambito e obbligato ad aderire al citato Ente dall'art. 25 della legge regionale n. 14/2016, con il ricorso proposto fa valere articolati motivi di impugnazione concernenti la violazione della disciplina di riferimento.

2. Resiste l'Ente d'Ambito, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 228/2020 di questo Tribunale è stata disposta la sospensione degli effetti della delibera impugnata nonché l'acquisizione, in via istruttoria, di documenti e chiarimenti da parte dell'Amministrazione resistente.
4. Dopo ampio scambio di memorie, all'udienza pubblica del 2 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'Ente d'Ambito per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, identificabile nel Comune di Montefredane. La modifica

statutaria comporterebbe infatti, per il citato Comune, il vantaggio di non dover più corrispondere al Sindaco alcuna indennità, percependo questi già l'indennità di Presidente dell'Ente d'Ambito (con danno però degli altri Comuni della Provincia, tenuti a contribuire all'indennità presidenziale).

5.1 Tale eccezione non può trovare accoglimento.

La qualità di controinteressato è riservata ai soggetti che, identificati o facilmente identificabili sulla base del provvedimento impugnato, ricevono un vantaggio diretto e immediato dall'atto in quanto titolari di un interesse giuridicamente rilevante allo stesso collegato e, di conseguenza, di un interesse contrario all'annullamento del provvedimento stesso. Tale qualità non è rinvenibile in capo al citato Comune in quanto, pur non individuato ma facilmente individuabile sulla base della delibera, non riceve alcun vantaggio diretto, immediato e certo dalla stessa né è titolare di alcun interesse qualificato in relazione ad essa, avendo l'obbligo di corrispondere al Sindaco l'indennità dovuta e non dovendo più corrispondere tale indennità solo in caso di opzione da parte per l'indennità presidenziale.

Quindi la delibera impugnata non sgrava di per sé il Comune dall'obbligo di corrispondere al Sindaco l'indennità a questi spettante, con la conseguenza che il vantaggio che il Comune potrebbe ricevere in caso di opzione è un vantaggio incerto e indiretto, mediato dalla modifica statutaria e dall'eventuale scelta del Sindaco stesso; la delibera impugnata, infatti, non ha ad oggetto la liberazione dell'Ente comunale dall'obbligo di corrispondere l'indennità dovuta ai suoi amministratori.

Come rilevato dal ricorrente, ancor più in mancanza di concreta attribuzione delle somme ai componenti dell'organo e di opzione da parte degli stessi per l'indennità erogata dall'Ente resistente, non è possibile l'individuazione di alcun controinteressato.

6. Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità per la

non immediata lesione dell'interesse del Comune ricorrente, destinata invece a manifestarsi solo con l'adozione della deliberazione di attribuzione delle indennità di carica prevista dallo Statuto, provvedimento allo stato non adottato.

6.1 Anche tale eccezione non coglie nel segno.

È sufficiente richiamare sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato che nella sentenza n. 2342/2013 ha affermato *“L'impugnazione dell'atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell'atto consequenziale soltanto nell'ipotesi in cui l'eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l'automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l'atto successivo ha carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall'atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi ... Da quanto esposto risulta come il provvedimento impugnato si ponga in un rapporto di stretta consequenzialità con il precedente provvedimento presupposto, limitandosi, senza svolgere ulteriori valutazioni, a dare ad esso esecuzione. Ne consegue che l'omessa impugnazione, per l'operatività del principio della caducazione automatica, non determina l'inammissibilità del ricorso di primo grado”*.

Ha affermato, infatti, da ultimo il TAR Lazio – Roma con la pronuncia n. 1694/2020 che *“Nel processo amministrativo, infatti, qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto, in mancanza di vizi propri che connotano un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione, comporta l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale (ex multis: T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9033; T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. I, 16/11/2017, n. 1361; T.A.R. Perugia, Umbria sez. I, 06/10/2017, n. 626; Consiglio di Stato sez. V, 22/03/2016, n. 1166; Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2015, n. 3256)”*.

Ne consegue che, considerata la stretta consequenzialità tra la previsione statutaria

e la delibera di attribuzione dell'indennità di carica prevista dal medesimo statuto, l'omessa impugnazione della delibera di modifica dello Statuto determinerebbe l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro la delibera di attribuzione dell'indennità in quanto atto meramente consequenziale, meramente esecutivo.

Le censure fatte valere dal ricorrente sia appuntano, poi, più direttamente sulla modifica della previsione statutaria che, per come formulata, risulta direttamente e immediatamente lesiva degli interessi dell'Amministrazione ricorrente, in quanto destinata a essere seguita dalla successiva e necessaria attribuzione delle indennità previste

In ogni caso, con la nota prot. n. 181 del 6 giugno 2019, sulla base della delibera n. 10 del 2019 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, è stato sollecitato il versamento della quota di spettanza del Comune ricorrente per le spese di funzionamento dell'Ente, con conseguente concretizzazione della lesione ed emersione dell'interesse all'impugnazione.

7. Occorre infine esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione dell'Ente d'Ambito n. 10 del 21 maggio 2019 (di approvazione del bilancio di previsione), ritenuta lesiva dal Comune ricorrente in quanto avrebbe stanziato per le indennità conseguenti alla modifica dello Statuto la somma di euro 532.900,49 nel triennio. Si rimarca poi che la citata delibera è stata approvata nell'assemblea dei Sindaci e che il Comune di Cassano Irpino "ha manifestato totale acquiescenza".

7.1 Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.

Occorre considerare infatti che il bilancio di previsione è semplicemente ricognitivo e attuativo (dal punto di vista economico) di scelte e di provvedimenti già assunti dall'Ente, stanziando le risorse necessarie a far fronte alle diverse funzioni svolte, stabilendo obiettivi e limiti all'azione ma, con riferimento specifico ai compensi dell'organo di vertice, in considerazione di determinazioni già assunte.

Nella parte in cui stanziava le somme destinate a essere attribuite all'organo di vertice

a titolo di indennità, la citata delibera di approvazione del bilancio di previsione si pone come meramente esecutiva delle previsioni statutarie, come risultanti a seguito della modifica impugnata. Tale delibera, nella parte in cui stanziava le indennità già previste dal modificato Statuto per l'organo di vertice, si configura quindi come meramente consequenziale rispetto alla delibera di modifica statutaria. L'omessa impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non determina pertanto l'inammissibilità del ricorso in quanto risulta meramente esecutiva, in parte qua, delle previsioni statutarie (a tal proposito cfr. la giurisprudenza riportata al punto precedente) e non in grado di configurare una tacita approvazione degli atti e dei provvedimenti sulla base dei quali sono stati effettuati gli stanziamenti contenuti nel medesimo bilancio di previsione.

Ha affermato, infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3808/2014 (ripresa altresì dalla pronuncia del Tar Lazio - Roma n. 13588/2019) *“Il bilancio di previsione ha, infatti, natura di atto ricognitivo di atti e di provvedimenti impositivi già adottati dall'amministrazione, sicché l'inserimento nel bilancio di previsione non incide sulla validità degli stessi, risolvendosi solamente in una sorta di autorizzazione a darvi esecuzione.*

Ne consegue che la mancata impugnazione dell'atto di approvazione del bilancio di previsione non implica acquiescenza all'atto impositivo in esso riportato, sì da attribuirgli definitività, con conseguente improcedibilità dell'azione intrapresa per il suo annullamento.

Non vi è, invero, tra l'atto impositivo e il bilancio di previsione quel rapporto tra atti della medesima sequenza procedimentale, alla stregua di atto preparatorio e atto definitivo, asserita dalla difesa del Comune, trattandosi di atti autonomi”.

8. Rigettate le preliminari eccezioni sollevate dall'Ente d'ambito, è possibile procedere all'esame dei singoli motivi di ricorso.

8.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione art. 5, comma 7, ultimo capoverso, del d.l. n. 78/2010 in quanto, in contrasto con la citata norma statale, l'Ente ha modificato la previsione del proprio Statuto ritenendo di conformarla alla

nuova disposizione regionale dell'art. 30, comma 1, della legge n. 14/2016, come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), della legge n. 16/2019, non considerando però che la previsione regionale consente l'attribuzione delle indennità "in conformità alle previsioni della vigente normativa statale".

L'Ente d'Ambito deve essere considerato un ente pubblico dal punto di vista sia strutturale sia funzionale, in quanto preposto all'esercizio associato delle funzioni relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale della Campania n. 14/2016 e della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 152/2006, con l'obbligo dei singoli Comuni, siti nel territorio di riferimento, di aderirvi.

L'Ente di governo d'Ambito può essere quindi fatto rientrare tra le forme associative degli enti locali aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi e di funzioni pubbliche, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010.

A ciò si aggiunga che lo stesso art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che gli organi degli enti associativi ivi indicati siano costituiti dai componenti degli organi degli enti partecipanti, escludendo l'attribuzione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli già percepiti.

Anche l'art. 2, commi 33 e 38, della legge n. 244/2007, espressamente richiamato dal piano regionale della gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania nella versione 2006, esclude espressamente compensi per gli organi di vertice degli enti della specie.

È di conseguenza chiara la volontà del legislatore di escludere che gli amministratori locali, che già ricevono compensi per la carica rivestita, ricevano ulteriori compensi quali partecipanti agli organi di governo di forme associative tra enti locali.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2012, ha evidenziato che l'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 persegue l'obiettivo di ridurre la spesa

pubblica per il funzionamento degli organi delle forme associative degli enti locali, dettando una disposizione destinata a incidere sulla disciplina di settore assicurandone l'omogeneità. La citata disposizione è pertanto riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, costituendo un principio fondamentale che orienta la disciplina del rapporto tra le forme associative e i relativi amministratori, incidendo perciò anche sulla potestà legislativa delle Regioni.

8.2 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 21 dello Statuto, che ne disciplina le modifiche, per inosservanza del procedimento ivi descritto.

La delibera impugnata non contiene riferimenti alla necessaria istruttoria che, ai sensi della citata disposizione, avrebbe dovuto essere esperita dal direttore generale; la proposta di modifica dello Statuto non è inoltre allegata alla delibera. Infine la delibera impugnata è smentita dall'art. 8 dello Statuto che non prevede che le modifiche statutarie siano di competenza del Consiglio ma che il Consiglio abbia semplicemente la competenza ad approvarle.

Qualora si volesse riconoscere all'Ente d'Ambito il mero ruolo di gestore di attività aventi rilevanza economico-imprenditoriale, andrebbe allora applicato l'art. 2389 c.c. e la giurisprudenza ad esso relativa che ha chiarito che i compensi degli amministratori delle società, quando non previsti dallo Statuto, devono essere determinati mediante una specifica delibera dell'assemblea e non possono essere stabiliti unilateralmente dagli stessi amministratori.

8.3 Il ricorrente pone inoltre questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019 (che ha modificato l'art. 30, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14/2016), nella parte in cui ha disposto che "Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale", in quanto contrastante con l'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010), il quale statuisce che "Agli

amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”, per violazione:

- dell’art. 117 della Costituzione, in quanto l’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010 è espressione della potestà legislativa dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica;

- dell’art. 3 della Costituzione, in quanto introduce una disciplina che differenzia l’Ente d’Ambito in questione rispetto agli enti della stessa specie.

9. L’Ente resistente replica che:

- l’Ente d’Ambito non può essere considerato un ente locale ma un “ente di regolazione dei rifiuti” il cui compito principale è quello di validare il piano economico-finanziario adottato dai singoli comuni, provvedendo a rettificare le singole voci, riclassificarle e ad allocarle secondo la metodologia indicata nella delibera dell’Autorità di Regolazione per Energie, Reti e Ambiente - ARERA - n. 443 del 31.10.2019. Ciò differenzia l’Ente d’Ambito da tutte le altre forme associative;

- la modifica statutaria costituisce mera attuazione della modifica della normativa regionale di riferimento, che ha consentito agli ATO Rifiuti della Campania di definire con lo Statuto i compensi spettanti ai relativi organi;

- la delibera in ogni caso prevede che l’indennità di componente del Consiglio dell’Ente d’Ambito è incompatibile con quella di amministratore di uno degli Enti locali aderenti. Gli amministratori locali dovranno di conseguenza scegliere una delle due indennità, senza possibilità di cumulo, come previsto dall’art. 7, comma 13, dello Statuto, conformemente alla disciplina nazionale e a quella regionale;

- l’art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007 prevede che gli ATO Rifiuti possano essere costituiti come ente regionale o "coincidere con forme associative di Comuni già esistenti o da costituire". Solo in questa seconda ipotesi è possibile escludere la

corresponsione di indennità ai componenti dei relativi organi. Considerato che la Regione non ha fatto ricorso alla forma associativa non sussiste alcun divieto di corresponsione delle indennità;

- sulla base dell'art. 6, comma 3 del d.l. n. 78/2010 si può ritenere che il dedotto divieto di corresponsione dell'indennità non opera nei confronti degli amministratori dell'Ente d'Ambito;

- lo Statuto dell'Ente d'Ambito è redatto dalla Regione e approvato dai singoli Comuni e lo stesso art. 29 della legge regionale n. 14/2016 prevede che l'approvazione delle modifiche statutarie rientri nelle competenze del Consiglio d'Ambito;

- la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente è inammissibile in quanto non notificata alla Regione Campania nonché generica con riferimento "al contenuto dei singoli articoli costituzionali che sarebbero stati violati, ovvero rispetto ai quali la norma regionale sarebbe in contrasto" nonché infondata.

10. Occorre innanzitutto esaminare la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019 che ha modificato l'art. 30, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14/2016.

10.1 La questione è innanzitutto ammissibile in quanto sono specificamente indicate le norme costituzionali violate e le ragioni della violazione; la notifica del ricorso alla Regione Campania è necessaria, invece, solo nel caso in cui, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, il giudizio prosegua dinanzi alla Corte Costituzionale.

10.2 La questione inoltre, seppur rilevante in quanto riferita a disposizioni che trovano applicazione nel caso di specie, è manifestamente infondata.

È infatti possibile una interpretazione delle citate disposizioni regionali conforme all'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010, tale da escludere la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

10.3 La disposizione di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale della

Campania n. 14/2016 prevede ora, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019 che "Lo Statuto dell'EdA definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale".

I commi 2 e 2 *bis* del medesimo art. 30, anch'essi modificati dalla stessa legge regionale, prevedono che "2. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito nonché di Presidente cessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 *bis*, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente decade, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello Statuto.

2 *bis*. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'EdA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti".

L'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 prevede invece che "Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti".

La sopra citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto tale norma espressione di un principio generale posto dalla legislazione statale in un ambito, quello del coordinamento della finanza pubblica, spettante alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni; a tale principio devono attenersi le Regioni nell'esercizio della potestà legislativa alle stesse spettante, con la conseguenza che il medesimo principio si pone come criterio interpretativo delle stesse disposizioni

regionali.

L'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 ha la chiara finalità di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, precludendo ai componenti degli organi degli enti locali, che già godono in quanto tali di compensi, la possibilità di percepire compensi ulteriori per lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui rientrano anche quelle di componente degli organi dei soggetti pubblici a cui partecipano gli enti locali di appartenenza per l'esercizio congiunto di funzioni o di servizi; la partecipazione agli organi di tali enti "di secondo livello", anche in ragione della qualità di componente degli organi degli enti "di primo livello", è infatti destinata ad assicurare il governo delle funzioni spettanti a questi ultimi ma esercitate congiuntamente attraverso gli enti associativi.

Tale tendenza normativa è individuabile già nello stesso art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune", con una disposizione la cui portata è sviluppata dall'art. 5, comma 7, del citato d.l. n. 78/2010 che fa più ampio riferimento a tutte le forme associative degli enti locali.

Lo stesso art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007, disciplinando il riordino da parte delle Regioni dell'esercizio delle funzioni attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevede l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione del citato servizio secondo i principi di efficienza e di riduzione della spesa e nel rispetto di criteri generali indicati "quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica"; tali criteri dispongono, tra l'altro, che le funzioni in materia

di rifiuti siano attribuite alle province ovvero "a una delle forme associative tra i comuni di cui agli artt. 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso".

L'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 è quindi espressione e attuazione di un principio ancor più generale attinente al coordinamento della finanza pubblica, che vieta la duplicazione dei compensi in capo ai componenti degli organi degli enti costituenti forme associative degli enti locali; ai componenti di tali organi non possono essere attribuiti pertanto altri compensi oltre a quelli già percepiti dall'ente di appartenenza.

Alla luce del citato principio è possibile quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019 e quindi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14 /2016, in modo da assicurarne la conformità alla disciplina statale ed escludere la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Infatti, se i componenti degli organi delle forme associative degli enti locali non possono percepire altri compensi in quanto già componenti degli organi degli enti locali associati, valorizzando la previsione del comma 2 *bis* dell'art. 30 della citata legge regionale n. 14/2016, come modificato dalla legge regionale n. 16/2019, si può ritenere che lo statuto dell'Ente d'Ambito possa attribuire un compenso al solo Presidente dell'Ente d'Ambito che sia cessato dalla carica di sindaco.

Infatti, sulla base del comma 2 dell'art. 30, l'incarico di componente e di Presidente del Consiglio d'Ambito cessa anche prima della scadenza naturale se il componente decade per qualsiasi motivo dalla carica di Sindaco; di conseguenza solo i Sindaci degli Enti appartenenti all'Ambito possono rivestire la carica di Consigliere e di Presidente e fintantoché rivestano tale carica. A ciò si aggiunga però che il solo Presidente dell'Ente d'Ambito, che cessa dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo non

superiore a dodici mesi indicato dallo Statuto stesso.

Solo in questo caso è possibile che un soggetto, che non riveste la carica di Sindaco e non percepisce pertanto la relativa indennità, rivesta la carica di componente, in particolare di Presidente, del Consiglio dell'Ente d'Ambito, con la conseguente possibilità di percepire un compenso per la carica ricoperta, in maniera compatibile con la normativa statale.

Lo Statuto dell'Ente d'Ambito, nel disciplinare i compensi dei relativi organi, al fine di assicurare la conformità di tale disciplina alle previsioni della vigente normativa statale, può quindi unicamente attribuire un compenso al Presidente che, cessato dalla carica di sindaco di uno dei Comuni ricompresi nel medesimo Ambito, permanga invece carica relativa all'Ente d'Ambito per ragioni di continuità delle funzioni, peraltro per un periodo limitato (non superiore ai dodici mesi) e fino alla nuova nomina (cfr. anche art. 7, comma 10 bis, dello Statuto); in tal caso il Presidente, non percependo altro compenso, ben può percepire quello relativo alla carica ricoperta nel Consiglio d'Ambito.

Lo stesso non può predicarsi per gli altri componenti del Consiglio, la cui carica è strettamente collegata a quella rivestita nell'Ente di appartenenza; di conseguenza, venuta meno quest'ultima, viene meno di per sé anche la prima. La legge regionale, infatti, non consente che permangano in carica Consiglieri d'Ambito cessati dalla carica di Sindaco (cfr. art. 30, comma 2, della legge n. 14/2016, come modificato), collegando peraltro strettamente la carica di Sindaco del Comune ricompreso nell'Ambito a quella di Consigliere o di Presidente dell'Ente d'Ambito e non lasciando spazio alla nomina di soggetti esterni agli organi comunali.

11. Tale interpretazione costituzionalmente orientata, se da un lato consente di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dall'altro consente altresì di ritenere fondato il primo motivo di ricorso.

11.1 Occorre premettere che non è possibile dubitare della applicabilità dell'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 all'Ente d'Ambito; esso infatti costituisce una forma associativa tra enti locali, aggregando gli enti appartenenti all'ambito territoriale

ottimale per lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti. Infatti l'art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007, sopra citato, attribuisce le funzioni in materia di rifiuti a tale tipologia di enti e l'art. 7, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 14/2016 definisce l'Ente d'Ambito come "l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei Rifiuti".

11.1 L'art. 7, comma 12, dello Statuto, come risultante dalle modifiche apportate, prevede tuttavia un compenso sia per il Presidente sia per i Consiglieri, disponendo che "Al presidente del Consiglio d'Ambito è attribuito un compenso massimo di ammontare corrispondente all'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti. Il compenso non è cumulabile con l'indennità che il Presidente dell'EdA percepisce nella qualità di titolare della carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'EdA. Nell'ipotesi di cumulo è consentita l'opzione, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000. Ai consiglieri d'ambito, per la partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito, è attribuito un compenso massimo di ammontare pari al gettone di presenza spettante ai Consiglieri del Comune dell'EdA con il maggior numero di abitanti. I compensi sono quantificati, in base alle esigenze dell'Ente, con la deliberazione del Consiglio d'Ambito, in conformità alle disposizioni vigenti in materia".

La nuova formulazione dello statuto si pone perciò in contrasto con l'art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010, richiamata dall'art. 30, comma 1, della legge regionale della Campania n. 14 /2016, come modificato dall'art. art. 2, comma 1, lettera b) punto 1), della legge regionale della Campania n. 16/2019, secondo l'interpretazione conforme alla Costituzione sopra illustrata.

Infatti lo Statuto, per come formulato, attribuisce un compenso ai Consiglieri e al Presidente, senza distinguere l'ipotesi in cui gli stessi rivestano o meno la qualifica di componente dell'organo di vertice degli enti di appartenenza e percepiscano il

relativo compenso mentre avrebbe potuto prevedere un compenso per il solo Presidente, cessato dalla carica di Sindaco ma provvisoriamente in carica nell'organo di vertice dell'Ente d'Ambito, in conformità della disposizione statale e di quella regionale come interpretata in modo conforme alla disciplina nazionale e quindi alla Costituzione.

11.2 Non è sufficiente ad escludere la violazione la previsione dell'obbligo di opzione in caso di cumulo delle cariche, in quanto la norma statale non consente l'opzione ma esclude la percezione delle indennità relative alla carica ricoperta nell'ambito dell'organo dell'Ente associativo, ammettendo la percezione del solo compenso legato alla carica ricoperta nell'ente associato, compenso determinato secondo i parametri indicati dalla legge.

11.3 Stante la fondatezza del primo motivo di ricorso, è possibile procedere all'assorbimento del secondo.

12. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto; per l'effetto va annullata la Delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 avente a oggetto "legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia rifiuti – Approvazione integrazioni e modifiche allo Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino" nei limiti sopra esposti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la Delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 avente a oggetto "legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia rifiuti – Approvazione integrazioni e modifiche allo Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino".

Condanna l'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino – Ente D'Ambito al pagamento delle spese processuali in favore del Comune ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite "Microsoft Teams"):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.04.2026

SEDUTA ORDINARIA

Trascrizione di seduta

INDICE DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI:

PUNTO N. 1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2026 DAL N. 31 AL N. 34.....13

PUNTO N. 2 RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD.....13

PUNTO N. 3 RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'AREA NOLANA ED IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.....17

PUNTO N. 5 DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO AGEVOLATO DELLE MOROSITÀ LOCATIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO ABITATIVO ERP DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.....21

PUNTO N. 6 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA N°31 DECRETI INGIUNTIVI DELL'ANNO 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA.....26

PUNTO N. 7 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 SCATURITO DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI

MARANO DI NAPOLI, IN FAVORE DELL'AVV. A.D.S. DICHIARATOSI ANTISTATARIO.

.....
26

PUNTO N. 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 SCATURITO DA SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE DI NAPOLI VIII SEZIONE, N.44/2026 IN FAVORE DELL'AVV. G. C.
DICHIARATOSI ANTISTATARIO.....26

PUNTO N. 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 SCATURITO DA SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, N.2293/2025 IN FAVORE DELL'AVV. M. T.
DICHIARATOSI ANTISTATARIO.....27

PUNTO N. 10 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 SCATURITO DA SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, N.6816/17 IN FAVORE DELL'AVV. P. B.
DICHIARATOSI ANTISTATARIO.....27

PUNTO N. 11 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DALLA SENTENZA N°4102/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G.
N°2670/202428

PUNTO N. 12 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DALLA SENTENZA N°5669/2025 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA R.G. N°1187/2022.....28

PUNTO N. 13 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE CAMPANIA SEZIONE 18 N° 2460/2019 R.G. N. 395/2018 DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL 19/03/2019.....
28

PUNTO N. 14 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI CASERTA N° 2314-04-18 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
09/05/2018 SUL RICORSO N° 5819/ 2017 DEPOSITATO IL 17/11/2017.....29

PUNTO N. 15 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DALLA SENTENZA N°2256/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G.
N°13064/201929

PUNTO N. 16 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE
DALLA SENTENZA N°4197/2025 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°3534/2021
29

PUNTO N. 17 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL
D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE

DALL'ORDINANZA N°3173/2025 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA R.G. N°5190/2025.....	30
PUNTO N. 18 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALL'ORDINANZA N°3186/2025 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA R.G. N°5940/2025.....	30
PUNTO N. 19 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°7180/2025 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA R.G. N°5077/2024.....	31
PUNTO N. 20 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°2257/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°8655/2019	31
PUNTO N. 21 RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°3588/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – R.G. N°1790/2025	31
PUNTO N. 22 INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N°10 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DFB DERIVANTE DALLA SENTENZA N°2860/2025 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZ. LAVORO R.G. N°6081/2023.....	32

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUARINO LUIGI

PRESIDENTE:

Buongiorno. Segretario, prego, possiamo procedere con l'appello.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

<i>Sindaco</i>	D'ALTERIO Diego Nicola	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	ASCIONE Pasquale	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	BIANCO Immacolata	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CACCIAPUOTI Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CARLEO Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CASTALDO Adriano	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CICCARELLI Lucia	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	D'AGOSTINO Salvatore	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DI DOMENICO Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	ESPOSITO Vincenzo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	FASANO Ilaria	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	FATO Michela	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	GALLUCCIO Andrea	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	GALLUCCIO Giuliano	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	GAMBARDELLA Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	GRANATA Antonio	PRESENTE
<i>Presidente</i>	GUARINO Luigi	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	IOVINELLA Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	KATSIVELOS Anastasia	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LANZARO Filomena	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAISTO Mario	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MALLARDO Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MIGLIACCIO Caterina	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	NAPOLITANO Roberta	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	PANICO Domenico	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PIANESE Gianluca	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	PIANESE Giovanni	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	PIROZZI Giovanni	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RAGOSTA Rosario	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	RICCARDO Isabella	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	RUGGIERO Luigi	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	SALVATORE Davide	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	VISCONTI Paola	PRESENTE

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 02

PRESIDENTE:

La Seduta è valida.

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE PIANESE GIOVANNI:

Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, Sindaco, Assessori, Segretario, colleghi. Abbiamo preparato una mozione che chiediamo di poter discutere in merito a delle modifiche dello Statuto dell'Eda e, in particolare, dei profili di legittimità dello stesso, di questa modifica com'è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente e, in particolare, dal TAR Campania Sezione Salerno. Sentenza che è passata in giudicato, che prevede che, innanzitutto, fanno parte dell'Eda coloro che sono sindaci della città e l'elezione eventuale di altri Consiglieri di Ato devono essere sempre ricompresi tra soggetti che abbiano già un carico istituzionale, in quanto l'Eda, al pari di altri enti, è un ente di secondo livello, il quale prevede, pertanto, che non ci debba essere un aggravio di spesa ed è proprio per questo che abbiamo preparato questa mozione che vorrei leggere.

Premesso che:

il Comune di Giugliano partecipa agli organismi di secondo livello le cui attività possono produrre riflessi amministrativi, finanziari, contabili sull'ente e tra gli enti di secondo livello rientra anche l'Eda; la corretta verifica della conformità degli atti adottati da tali organismi costituisce principio di buon andamento, prudenza amministrativa e tutela dell'interesse pubblico;

recenti orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato profili interpretativi meritevoli di approfondimento in materia negli enti d'ambito e tra questi appare meritevole di attenzione la sentenza del TAR Campania della sezione di Salerno, la n. 134/2021 passata in giudicato che ha dichiarato illegittima la delibera del Consiglio d'Ambito di Avellino con cui veniva modificato dal Consiglio d'Ambito lo Statuto prevedendo un compenso per il Presidente e per i Consiglieri.

La sentenza del TAR chiarisce che i membri del Consiglio d'Ambito devono essere scelti tra i soggetti che già ricoprono ruoli istituzionali e pertanto ve ne fanno parte i sindaci di tutti i Comuni aderenti all'ambito.

Per la nomina dei componenti d'ambito aggiuntivi per i Comuni oltre 60 mila abitanti si precisa che gli stessi devono essere nominati dal Consiglio comunale garantendo così la partecipazione della minoranza.

Considerato che:

la sentenza del TAR Campania chiarisce che il Presidente ha scelto tre Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati;

il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri definiti nello Statuto eletti dai singoli Consigli comunali associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune con una disposizione la cui portata è sviluppata dall'articolo 5 comma 7 del Decreto Legge 78/2010 che fa più ampio riferimento a tutte le forme associate degli Enti Locali.

Vorremmo chiedere che tutto il Consiglio comunale potesse impegnare il Sindaco e la Giunta ad ogni azione legale volta ad annullare la delibera n. 10 del 30 marzo 2026 dell'Eda in quanto ci sono dei profili d'illegittimità oltre che un danno erariale e di verificare la compatibilità della nomina della figura del Direttore generale con quanto disposto dall'articolo 9 comma 5 dello Statuto.

La nostra volontà è sempre quella di tutelare l'Ente e di evitare che domani mattina possiamo rispondere noi di atti o provvedimenti che vengono fatti al di fuori di quest'Aula oltre al fatto che non è stata garantita la partecipazione della minoranza nell'Eda, non è stato garantito il rispetto della democrazia attraverso delle nomine che vengono effettuate direttamente quasi, come se fossero Assessori i componenti, mentre la norma nazionale dice tutt'altro, quindi uno Statuto sicuramente può essere modificato con le dovute maggioranze, ma sempre nel rispetto di quella che è la Legge nazionale.

Purtroppo la sentenza del TAR è molto chiara e chiarisce abbondantemente che dei profili di illegittimità ci sono in tutti gli Enti d'Ambito.

Mi sono un po' studiato la normativa anche negli altri ambiti e sono andato un po' a spulciare un po' di carte e ritengo che questo possa comportare realmente un danno erariale, pertanto mi chiedo chi ne risponderà poi di questo danno erariale. Abbiamo comunque dei profili di responsabilità noi in quanto membri dell'Ente in quanto facciamo una compartecipazione del quasi 19 per cento sulle spese dell'Ente di secondo livello, pertanto chiedo di fare una riflessione, ovviamente siamo

disponibili anche ad un'eventuale modifica della nostra stessa mozione e nella condivisione di tutti poter esperire tutte le azioni che possano tutelare l'Ente. Chiedo che la mozione sia messa ai voti.

PRESIDENTE:

Consigliere Pianese, ho ascoltato con doveroso silenzio. Leggiamo dall'articolo 37 che la mozione consiste in una proposta di voto volta a sollecitare o impegnare l'attività dell'Amministrazione comunale o a promuovere consigli di carattere generale. Stiamo parlando di un Ente più regionale, poi, è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio e posta all'ordine del giorno prima della Seduta successiva se risulta sottoscritta almeno da un quinto dei Consiglieri. È assegnata espressamente la richiesta al Consiglio comunale.

Ci troviamo a discutere di una cosa, se me lo consenti, non dell'Amministrazione comunale, ma è una partecipata della Regione Campania, non è proprio materia nostra, reputo di mettere in carattere generale in un prossimo Consiglio secondo il mio punto di vista oppure doveva essere depositata prima questa mozione, sicuramente era più logica in un ordinamento del Consiglio comunale, per quanto mi riguarda. Dobbiamo discutere di cambiare un Regolamento di Ato se non erro.

Dopo farà la replica. Noi cosa possiamo incidere? Lei ha preso la sentenza del TAR di Salerno, noi possiamo trovare, eventualmente, qualche altra sentenza.

Non so come impostare questa situazione in questo momento, onestamente, perché credo che se è una parte dell'Amministrazione comunale le mozioni vengono prese in considerazione, dove lei vede un danno ed erariale, si pronuncia prima di chi ha sentenziato, gli altri Comuni sono tutti presenti in questo, ci vedo un qualcosa di personale, consentitemi, non un danno erariale.

Vuole replicare. Prego.

CONSIGLIERE PIANESE:

Voglio precisare una cosa e lei mi conosce bene. Non è mia abitudine fare interventi personali, non li farò mai nei confronti di nessuno, non solo di quest'Amministrazione, ma di qualsiasi Amministrazione, è soltanto un dato oggettivo e politica, semplicemente, cioè, se i componenti devono essere nominati dai Consigli comunali, perché in questo Consiglio non ci è stato chiesto di partecipare? Perché la minoranza non ha la propria rappresentanza che è dovuta? Mi duole, infatti ho pensato a lungo se presentare questa mozione insieme ai colleghi oppure no, proprio perché ho pensato che qualcuno potesse considerarlo come un qualcosa di personale e mi dispiace veramente che lei mi dica questo perché mi conosce bene e sa bene. Sono sempre per la pace e per la serenità, però, ci dobbiamo prendere delle responsabilità, perché di danno erariale si parla dato che il Comune partecipa al 19 per cento alle spese, ci dobbiamo porre qualche domanda, non dobbiamo essere superficiali nelle scelte che facciamo, innanzitutto.

In secondo luogo, va bene a tutti che anziché adottare la democrazia adottiamo la monarchia? Perché la nomina dev'essere fatta all'interno dei Consigli comunali, la sentenza lo dice in maniera molto chiara, è una sentenza generale. Se volete ve la leggo, sono 18 pagine, posso fornire una copia a tutti, forse qualcuno già ce l'ha pure.

Ripeto, non m'interessa proprio del soggetto o della persona, lo dico con estrema serenità, a me interessa soltanto di non prenderci delle responsabilità di cui domani mattina ci possiamo pentire. Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere, lei sa bene che comunque questa cosa si doveva protocollare ed, eventualmente, mettevamo all'ordine del giorno la mozione.

Si consegna al Presidente del Consiglio e al prossimo Consiglio si metteva all'interna, non è che vogliamo evitare di discutere.

La procedura esatta è questa.

CONSIGLIERE MALLARDO:

signor Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, signori della Giunta, come il collega Pianese ha sottolineato, è chiaro che non c'è nulla di personale, ma è assolutamente una cosa che interessa il Comune e in quest'ottica stamattina presentiamo questa mozione perché l'Eda è una delle forme associative alle quali partecipano i Comuni, tra cui il Comune di Giugliano che in virtù della popolazione rappresenta la quota percentuale più ampia, siamo quasi al 19 per cento, quindi, interessa sicuramente il Comune perché il Comune di Giugliano partecipa alle spese per la gestione di questo Ente che altrimenti non potrebbe finanziarsi diversamente e ovviamente le attività dell'Eda producono dei riflessi dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista contabile per gli Enti che qui partecipano, tra cui il Comune di Giugliano. In quest'ottica interveniamo.

I cosiddetti Enti di secondo livello, faccio un esempio: la Città Metropolitana, con la riforma che introdusse allora il Governo Renzi, da Provincia passò a Città Metropolitana, proprio perché voleva che tutte le cariche fossero ricoperte da persone che avevano già un ruolo istituzionale, una carica elettiva, che già percepivano degli emolumenti, per cui, non dovevano percepirne altri, questa era la ratio ed è questa la ratio degli Enti di secondo livello.

Pirozzi fu eletto da Sindaco Presidente dell'Eda e lo Statuto dell'Eda prevede che il Presidente possa durare cinque anni fino alla cessazione della carica di Consigliere. Questo è l'articolo 7 comma 3 dello Statuto che lo prevede.

All'articolo 7 comma 10 dice anche che il Presidente che riveste la carica di Sindaco, se cessa la carica di Sindaco perde anche il ruolo di Presidente.

Per garantire la funzionalità e la continuità dell'Ente, in caso di cessazione lo Statuto prevede che ci sia una permanenza nella funzione per un massimo di dodici mesi. Pirozzi è durato tredici, nemmeno dodici mesi ed essendo stato eletto poi il Sindaco D'Alterio, dopo quattro o cinque mesi, automaticamente doveva cessare, non c'era più la possibilità della durata dei dodici mesi che è il massimo.

PRESIDENTE:

Qua stiamo discutendo se portarla al prossimo Consiglio comunale dove si doveva depositare e lei a vuole arricchire facendo un dibattito.

Decide di fare dibattito direttamente. Se l'avessimo portata due giorni fa in Presidenza non l'avremmo sviscerato qua.

Stiamo discutendo se farlo ora o farlo il prossimo Consiglio. Lei parte con la sua dichiarazione, è come se avesse legittimato la discussione.

Cerchiamo di trovare una quadra nel rispetto dei ruoli. Non ci stiamo sottraendo, però, se lei mi fa la Filippica e poi me la rifa, allora stiamo in discussione.

CONSIGLIERE MALLARDO:

Credevo fosse superato il problema, perché il collega Pianese aveva detto, giustamente, è un'abitudine di quest'Aula. Ricordo che quando all'epoca il capogruppo Castaldo del PD presentò una mozione per quanto riguarda la Palestina all'epoca, il Segretario disse che non essendo stata iscritta all'ordine del giorno si poteva votare e sancimmo. In quell'occasione facemmo votare la cosa e da quel momento sancimmo che però si sarebbe proceduto così anche poi in futuro in altre occasioni, non possiamo fare altrimenti cittadini di serie A e di serie B, Consiglieri di serie A e di serie B. Se si è fatto allora abbiamo sancito questo principio, questo principio vale erga omnes, altrimenti non capisco.

Perciò mi stavo addentrando, come dice lei, nella Filippica, proprio perché ormai l'aveva già detto il collega Pianese.

D'Alterio era stato eletto dopo circa quattro o cinque mesi per cui non c'era più nemmeno la possibilità della durata massima che prevede lo Statuto e la norma dei 12 mesi.

Ad oggi Pirozzi non solo non può fare il Presidente, ma non può nemmeno appartenere al Consiglio dell'Eda perché è un semplice cittadino e basta, come direbbero i latini: "È un quisque de populo" senza prerogative speciali e invece in questo ruolo c'è bisogno che ci siano persone come

sanciscono tutti gli Enti di secondo livello che ricoprono già delle cariche istituzionali perché non devono prendere un ulteriore emolumento, poi ci arrivo pure perché la Legge lo specifica. Non può essere un membro del Consiglio dell'Eda, non può essere Presidente, non può percepire stipendi.

La modifica dell'articolo 7 dello Statuto, il comma 13, con una delibera del Consiglio comunale dell'Eda n. 10 del 2026 è completamente fuori luogo e c'è la sentenza che citava prima il collega Pianese. Faccio presente che la giurisprudenza amministrativa ha valore tra le parti, quindi ha valore erga omnes, non è che, come altri tipi di giurisprudenza, valgono per i singoli casi, per le singole fattispecie.

La giurisprudenza amministrativa, essendo una giurisprudenza che ha valore fra le parti e non per dei singoli casi di specie, ha valore sempre. Erga omnes. Il Tar Campania, sezione Salerno, con la sentenza 134/2021, dichiara illegittima la delibera che è analoga del Consiglio d'Ambito di Avellino, la numero 20/2019 e chiarisce che i membri del Consiglio d'Ambito vanno scelti tra i soggetti che già ricoprono cariche istituzionali ed elettive, non lo dico io, lo dice la sentenza del Tar, e che i Comuni con oltre 60 mila abitanti, anche il secondo membro che appartiene di diritto, quindi, in questo caso Giugliano e Pozzuoli, anche in quel caso dev'essere nominato dal Consiglio comunale, quindi, non può essere un qualunque cittadino che non ricopre un ruolo e dev'essere preso tra i Consiglieri, addirittura, garantendo la partecipazione della minoranza. Questo poi lo andiamo ad interpretare, perché potrebbe darsi che voglia dire che spetti addirittura alla minoranza questo secondo ruolo, perché se due sono le persone, uno è il Sindaco, l'altro spetta alla minoranza. Lo dice la sentenza e lo dice la norma: "Garantendo la partecipazione della minoranza".

Tra l'altro c'è il Decreto Legge 78/2010, all'articolo 5 comma 7, che persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica per il funzionamento delle forme associative degli Enti Locali.

Come diceva il collega Gianluca, ho timore che ci sia la tagliola della Corte dei Conti. Questa disposizione fa parte della materia del Coordinamento della Finanza Pubblica, la cosiddetta materia concorrente fra Stato e Regione e questo costituisce il principio fondamentale che orienta la disciplina del rapporto tra le forme associative e i relativi amministratori.

Leggo proprio cosa dice l'articolo 5 comma 7 del Decreto Legge 78/2010: "Agli amministratori di Comunità montane, di Unione di Comuni e comunque di forme associative di Enti Locali, avendo per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite: retribuzioni, gettoni, indennità ed emolumenti". A questo Decreto Legge 78 fa poi riferimento la norma regionale da cui, erroneamente, il Consiglio d'Ambito dell'Eda ha preso spunto per fare la modifica del Regolamento, perché, in pratica fanno riferimento alla Legge regionale 14/2016, l'articolo 30 comma 1, modificata poi dalla Legge regionale 16/2019, articolo 2 comma 1, lettera B.1, in base alla quale l'Eda ha modificato il proprio Statuto.

La stessa norma regionale consente l'attribuzione delle indennità in conformità alle previsioni della vigente normativa statale. La vigente normativa statale è quella che ho citato un attimo prima, dove dice che per le forme associative non è previsto nulla.

Alla luce di questo principio scaturiscono due conclusioni molto brevi, ma secche e precise: solo i Sindaci ed i Consiglieri eletti degli enti appartenenti all'Eda possono rivestire la carica di Presidente e di Consigliere dell'Eda e solo il Presidente che cessa dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente per non oltre dodici mesi e soltanto in questo caso, per quella breve fase, periodo circoscritto, può percepire un'indennità. Solo per quel breve periodo. Non può più percepire per nessun altro periodo.

Ultima cosa e concludo, e qui trovo addirittura dei profili di rilevanza penale, d'interesse privato in atto pubblico.

Sindaco, è successo poco fa, so che quelle frasi che poi sono state rese virali dai social sono state decontestualizzate. Non voglio fare la stessa fine, voglio dire un detto a Giugliano in italiano: questo detto parla di un asino che porta la paglia e poi stesso l'asino se la mangia.

Non lo dico in dialetto, altrimenti finiamo sui social un'altra volta, ma penso che abbiamo capito il concetto.

Abbiamo visto un Presidente che non ha titolo per ricoprire il ruolo, convoca la Seduta, propone la modifica dello Statuto, vota tale modifica e tutto ciò per darsi uno stipendio.

Credo che ci sia veramente qualche responsabilità, anche penale probabilmente.

Teniamo presente che ogni volta che siamo in Consiglio comunale, quando votiamo i Debiti fuori bilancio, se c'è un nostro congiunto, un nostro parente che è contemplato in uno dei debiti fuori bilancio, per non interferire ce ne usciamo dall'Aula, per un parente, per un familiare, pensiamo se uno facesse una cosa per se stesso.

Questa è la legalità e la trasparenza che tutti quanti in quest'Aula manifestano, voi per primi manifestate, la legalità che tutti diciamo di voler perseguire, di voler rincorrere, questa è un'occasione per dimostrarlo. Grazie.

PRESIDENTE:

Torno sempre a ripetere che è vero che quella della Palestina era un discorso che si poteva votare ed era ben delimitato, ora noi stiamo parlando con argomentazione, con discussione, con una cosa che poteva essere discorso nel prossimo Consiglio comunale, dove noi vedevamo tutti questi illeciti che lei preannuncia con una preparazione.

Se ci davate tempo di depositarlo, verificavamo. È un dibattito a senso unico, andavamo in Segreteria oppure parlavamo con l'Avvocatura e potevamo fare un oggetto di discussione.

Così mi sembra che lei si è preparato con le carte e noi stiamo ascoltando. Ma non è così, la mozione non si prepara così. Si deposita correttamente e si apre una discussione correttamente, non così.

Se c'era la Segreteria, l'Avvocatura avremmo dato un contributo, forse molto più ampio, depositandolo prima e discutendo tutti quanti per dare un contributo.

La parola al consigliere Pianese.

CONSIGLIERE PIANESE:

Forse non siamo stati ben compresi. Stiamo chiedendo sicuramente una condivisione e anche una modifica eventuale di questa mozione. Stiamo chiedendo semplicemente d'impegnare il Sindaco e la Giunta.

Le mie azioni non sono mai pretestuose, e non esiste proprio. C'è questo problema dell'Eda, è rimbalzata su tutti i social questa questione dell'Eda. Me la sono andata a studiare perché è mia abitudine parlare quando conosco l'argomento e quindi posso comprendere questa cosa.

Chiedere un intervento dell'Ufficio Legale per fare delle verifiche e per verificare quello che noi stiamo dicendo, penso che il Consiglio comunale è sovrano, anche se, devo dire che qualche volta i dirigenti non rispettano gli indirizzi politici che vengono dati in quest'Aula e si dovrebbe anche verificare questa cosa. Chiediamo sostanzialmente questo.

Dei profili di legittimità ci sono, ma non è che lo dico io o lo dice un altro Consigliere.

Sono sentenze passate in giudicato, sono contrarie alla norma. Lo stesso articolo 30, che viene citato nei decreti di nomina del Presidente, anche per i compensi, stabilisce che il compenso può essere previsto soltanto in tema di prorogatio, cioè quando il Sindaco decade dalla carica di Sindaco e permane per consentire l'attività ordinaria dell'Ente, ma una volta che viene nominato il nuovo Sindaco, decade in automatico.

Proprio per questo si chiama prorogatio. Solo durante quel periodo è possibile prevedere uno stipendio. Dico sempre una cosa: siamo qui per prenderci delle responsabilità, l'importante è che sappiamo le responsabilità che ci prendiamo, perché se lei ricorda, anche la stessa proposta che portaste in quest'Aula dell'Eda, la portaste negli ultimi giorni e quando chiesi come mai era stato utilizzato l'ultimo criterio per consentire ai Comuni di collegarsi tra di loro, nessuno mi rispose, perché fu utilizzato l'ultimo criterio, quello che prevedeva la popolazione, nonostante il Comune di Giugliano e Arzano non hanno nessuna strada in comune.

Per me possiamo fare anche una sospensione come la facemmo per la Palestina e verificiamo. Grazie.

PRESIDENTE:

La sospensione no. Se vogliamo partecipare, depositate la documentazione qui e facciamo il prossimo Consiglio, perché questo significa arricchire tutti e di essere preparati su certe discussioni. C'è la Presidenza che dice: "Depositarela prima". Avremmo fatto un oggetto di discussione in Consiglio comunale con tutti i crismi, a senso unico.

Comunque prevedeva di depositarla, se la vuole depositare per il prossimo Consiglio comunale, ma non è oggetto di discussione in questo momento.

SINDACO D'ALTERIO:

Buongiorno a tutti, colleghi a Consiglieri, Assessori, Presidente, innanzitutto faccio una premessa, non entro nell'aspetto tecnico della mozione presentata, perché, come ha detto il Presidente all'inizio, per me non andava discussa oggi. Si poteva discutere nel prossimo Consiglio comunale.

Questa è democrazia, ne stiamo discutendo, perché ancora una volta qualcuno usa parole che a me non piacciono. Ve l'ho detto più di una volta: siamo attenti quando iniziamo a dire che questo Consiglio comunale non è un Consiglio che usa democrazia, c'è monarchia.

Sono parole che ho sentito, non lo so chi le ha dette.

In qualsiasi cosa cerco di coinvolgere soprattutto la minoranza assieme ai Consiglieri di maggioranza. Ancora una volta è stata usata: trasparenza, legalità. A me non sembra che quest'Amministrazione sia volta nell'ottica di non perseguire tutte queste questioni di cui avete parlato, quindi, ripeto, non entro nel merito che questa mozione andasse affrontata. Va bene che andasse presentata, ma discussa in un secondo momento.

Tutte le verifiche verranno fatte. Lei le ha fatte, io le ho fatte in precedenza.

È chiaro che adesso ci sono due opinioni diverse e, quindi, le andiamo a discutere in un secondo momento.

Non penso che io debba investire la nostra Avvocatura, insieme chiederemo un parere, ci guarderemo intorno e cercheremo di trovare la soluzione migliore. Faccio solo qualche piccola premessa, ma giusto perché siamo entrati nella discussione, avete messo l'argomento in discussione e quest'Amministrazione, che è un'Amministrazione democratica, ne sta discutendo.

Innanzitutto il dottor Pirozzi non è stato eletto, ma è stato eletto tramite Pozzuoli e non tramite Giugliano. Io faccio parte dell'ambito, dopodiché, tranne se mi è sfuggito, perché qualcuno diceva che il Regolamento prevede che ci debba essere per forza un Consigliere di minoranza. Non l'ho letto? Mi è sfuggito? Chiedo scusa se mi è sfuggito, ma non penso che mi sia sfuggito.

Ci sono due Consiglieri di minoranza, due di maggioranza? Sapete come la penso.

Di queste cose ne discuto con voi di come vogliamo procedere.

La proposta è quella di accertarci di alcune cose e ne discutiamo al prossimo Consiglio comunale. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE PIANESE:

Sono responsabilità che si prende Pozzuoli, se è vero quello che noi diciamo, quindi, sono felicissimo di questa cosa.

L'unica cosa che però mi chiedo: il secondo membro del Comune di Giugliano, dell'Ente, chi è?

Il Sindaco sicuramente, perché è parte, lo dice la norma, però Giugliano ne prevede due. Forse mi è sfuggita questa cosa, non so!

CONSIGLIERE PIANESE G.:

Presidente. Sindaco, la materia è di competenza. Non è che il Consiglio comunale non la può trattare, non la deve trattare, perché attiene ad un altro organo. Perché il Comune di Giugliano obbligatoriamente fa parte dell'ambito e se non avesse, nei termini della Legge regionale, adempiuto, la Giunta regionale avrebbe commissariato. Il che significa che è un Ente di secondo

livello agganciato al Comune. Per cui, quando si parla della partecipazione, la norma è chiarissima: “È nella veste, nello status di Sindaco o di Consigliere che si può far parte. Il Sindaco è di diritto”. L'obiezione, la comunicazione eletta dal Comune di Pozzuoli è ininfluyente. Il problema è in termini giuridici. Naturalmente, mi rendo conto che la maggioranza non è venuta preparata, quindi, non ha letto né la sentenza del Tar, né la delibera che il Consiglio d'Ambito ha approvato, perché se si legge la delibera, il 90 per cento dei dubbi vengono fugati.

Qual è la preoccupazione e l'urgenza? Che se la delibera è nulla, gli atti consequenziali messi in essere sono nulli. Da qui l'esigenza di discuterne a breve, in modo da correre ai ripari.

Tutto da dove nasce? Da una sentenza della Corte Costituzionale che all'articolo 3.117 prevede i compensi, naturalmente, per un lavoro prestato e il Tar entra nel merito però dice che nello status già c'è il compenso, c'è il gettone e, quindi, non è possibile che per una norma nazionale, che mortifica il potere legislativo regionale, non sia previsto alcun compenso, alcun gettone, se non, in casi specifici, così come poi successivamente ha tentato di fare l'ambito di Avellino, il rimborso spese, perché quando lei partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL, si partecipa di diritto, perché lei è nella qualità di Sindaco e non percepisce niente. Questo è il motivo. Qual è la proposta? Senza contrapposizioni: se lei, in qualità di Presidente, rimette alla I Commissione, lasci stare il parere legale dell'Avvocatura comunale, i pareri legali si possono fare come vuoi, lo rimettiamo alla I Commissione, viene sviscerato con il concorso dei rappresentanti di tutti i partiti e al prossimo Consiglio comunale, a breve, si affronta la materia e si assume una decisione, nella salvaguardia di responsabilità penali e contabili a cui si può andare incontro.

PRESIDENTE:

La parola alla consigliera Riccardo.

CONSIGLIERA RICCARDO:

Sindaco, signori della Giunta, Segretario, colleghi Consiglieri, facevo una riflessione a voce alta: un Presidente del Consiglio che notava un'irregolarità procedurale afferente la discussione sul punto che poi, invece, stranamente stiamo trattando, ovvero la discussione su una mozione che non è stata depositata preliminarmente e che, quindi, non è stata attenzionata.

Non ricordo precisamente quando il Capogruppo del Partito Democratico, il consigliere Castaldo, si è fatto capofila e portavoce della mozione sulla Palestina, che poi questa sia diventata una regola, un modus operandi anche per le future Sedute di Consiglio comunale come questa.

Qualora pure fosse, vi rendete conto che si tratta di argomenti totalmente diversi? Questo implica una competenza tecnico-legale sul punto che dovrebbe inevitabilmente essere sviscerato ed esaminato prima, proprio come ha fatto lei, consigliere Gianluca Pianese. Nulla quaestio – mi riallaccio sull'intervento del consigliere Pianese Giovanni – sul fatto che la possiamo esaminare in I Commissione, però spiace notare frasi, così come detto anche prima dal Sindaco, sulla mancanza addirittura di democrazia.

Vi voglio ricordare, cari Consiglieri di minoranza che vi siete fatti portavoce oggi di questa mozione, che al di là del merito, credo venti giorni fa c'è stato l'ultimo Consiglio comunale, lì avete dato fiducia massima a quest'Amministrazione, astenendovi dal voto su quelli che sono gli argomenti più pregnanti di un'Amministrazione comunale. Parliamo del DUP (Documento Unico di Programmazione) dell'attività amministrativa e del Bilancio che riguarda la sostenibilità finanziaria di quella programmazione. Avete dato fiducia a quest'Amministrazione.

Sentire poi che questa è l'Amministrazione della mancanza di democrazia sinceramente spiace. È una riflessione a voce alta che sto facendo con voi, perché noto – mi dispiace, non ho nulla contro nessuno di voi, sapete i rapporti, la stima e la simpatia che c'è – un po' d'incoerenza politica, perché quest'argomento, che è diventato politico in questa Seduta, poteva essere trattato con i crismi un po' più corretti. Perdonatemi. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE:

La parola al consigliere Iovinella.

CONSIGLIERE IOVINELLA:

Presidente, Sindaco, signori della Giunta, colleghi Consiglieri, non è che abbiamo dato fiducia, collega, abbiamo dato un'apertura di credito rispetto a quello che ci siamo detti sulle linee programmatiche e quindi abbiamo cercato di essere coerenti con quello che avevamo votato precedentemente. Nel merito della questione non servono giuristi, al di là della sentenza che è un atto netto e chiaro, che poi avrete modo di leggerlo, ma qui bisogna avere buonsenso, perché i cittadini, qua fuori, chiedono qual è il comma, perché si modifica un articolo dello Statuto dell'Eda dove noi Comune di Giugliano partecipiamo per il 18 per cento e non è vero che non interessa a quest'Aula, perché quest'Aula ha votato per l'Eda, ha votato per i sottoservizi dell'Eda.

Le delibere di Giunta forniscono fondi all'Eda, quindi, il Comune di Giugliano è parte attiva dell'Eda.

I cittadini di Giugliano forniscono contributi all'Eda, quindi, credo che questo sia un interesse di tutti e ricapitolando, qui è una questione di buonsenso, perché prima si occupa una posizione, poi si cambiano le regole per mantenerle, e non va bene.

Andiamolo a spiegare ai cittadini. Ci sono esponenti dall'altra parte che si sono fregiati di legalità, di trasparenza degli atti. Andiamola a spiegare ai cittadini perché si modifica lo Statuto. Bisogna essere credibili, Presidente, ben venga l'apertura del Sindaco, ben venga l'apertura del collega Pianese, lavoriamoci, ma cerchiamo di essere consequenziali.

Le do un'ultima nota: ieri nell'Assemblea dei Sindaci dell'Eda, sapete per quanto è passato il Bilancio? 50,06 per cento per lo 0,6 per cento.

Questa è una riflessione che secondo me non solo noi del Comune di Giugliano ci siamo fatti, ma credo anche gli altri 24 Sindaci del comprensorio. Grazie.

PRESIDENTE:

La parola al Sindaco.

SINDACO D'ALTERIO:

Consigliere, come al solito, poi, per forza devo alzarmi e intervenire. Lei parla di buonsenso. Mi sono alzato e ho usato il buonsenso di dire: "Guardate, avete presentato questa mozione, come diceva qualche altro Consigliere, ce la guardiamo e ne ridiscutiamo".

Adesso lei si alza e dice: "Dobbiamo spiegare ai cittadini, non avete buonsenso, si tratta di buonsenso!".

Consigliere, ai cittadini vogliamo spiegare tutto dalla A alla Z chi ha buonsenso e chi non ha buonsenso? Lo spiegheremo, non si preoccupi, perché partiamo da A alla Z, non solo su queste questioni, a 360 gradi.

Consigliere, per cortesia, non l'interrotta quando è intervenuto, quindi, gradirei di non essere interrotto, poi se ha qualcosa da dire si alza e dice tutto quello che vuole, perché siamo democratici. Come abbiamo sempre fatto in quest'Aula, perché, le ripeto, se fossi stato io il Presidente del Consiglio e il Presidente viene tacciato che non è una persona che fa parlare e lo attaccate, già avrei spento in partenza questa questione. Forse sono meno democratico di lui. Le ripeto, mi sono alzato e ho detto: "Ne discutiamo", come il consigliere Pianese Giovanni ha detto: "Verifichiamo tutto l'iter". Adesso vi rialzate, ne discutiamo un'altra volta tacciandoci che c'è qualcosa che non va, chissà che cosa abbiamo fatto? Questo non lo accetto. Punto.

PRESIDENTE:

Credo che se vogliamo essere consequenziali quella mozione se la porti in Presidenza, la possiamo discutere, la mandiamo, come ha detto il Sindaco e anche il consigliere Pianese, la mandiamo in Commissione o la portiamo in Consiglio comunale prossimo, ma oggi non è oggetto di discussione, anche perché diamo anche adito, come ha detto la consigliera Riccardo, di discutere ampiamente e di portarla ad una verifica generale come la I Commissione.

Mi può dare la documentazione che la mettiamo agli atti, cortesemente, così procediamo.

**PUNTO N. 1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/03/2026 DAL N. 31 AL N. 34**

PRESIDENTE:

Primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34".

Lo diamo per letto?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

Gli scrutatori sono Ruggiero, Galluccio e Ascione. Date una mano nel conteggio. Grazie.

Chi è favorevole? Ventuno.

Chi è contrario?

Chi si astiene? Nove.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Documento di consultazione



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34

Il Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania, 15/04/2026

Il Dirigente del
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. ANDREA EUTERPIO



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale del 30/03/2026 dal n. 31 al n. 34

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 14/04/2026

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Presidente del Consiglio
LUIGI GUARINO

Il Segretario Generale
FRANCESCO BATTAGLIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale